

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. 89 del Reg.</p> <p>Data: 2 / 5 / 2013</p>	<p>Oggetto: REVOCA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.193 DEL 22/12/2009 AVENTE AD OGGETTO: "ISTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. ATTO DI INDIRIZZO".</p>
---	--

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **2** del mese di **maggio**, alle ore **12,00**, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Dott. Vincenzo Lullo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. **9**

Assessori, ed assenti n. _____ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL DIRIGENTE DELLA IV RIPARTIZIONE

Con l'art.23 della L.R. 20/01 la Regione Puglia ha delegato i Comuni al rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art.151 del D.Lgs. 490/99 ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/p), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs.42/04, e delle intervenute modifiche introdotte all'art.159 dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n.63/08, alla legge n.129/08 ed all'art.23 c.6 del D.L. 78/09, successivamente convertito nella legge n.102/09, è stato prorogato al 31/12/09 il termine ultimo entro il quale i Comuni potevano avvalersi della delega regionale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex art.159 del codice Urbani.

In sostanza, con la predetta novella legislativa, è stato disposto che la funzione relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art.159 del codice Urbani, a decorrere dal 01.01.2010, sia nuovamente di competenza della Regione, che, tuttavia, può delegarla ad altri Enti, e fra questi i Comuni, a condizione che sia verificata la sussistenza di alcune condizioni.

Fra queste, che i Comuni dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la distinzione fra attività di tutela paesaggistica ed attività autorizzatoria in materia urbanistico-edilizia.

Intanto, la L.R. 20/09, all'art.7 c.4 ha disposto che *“ I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega (al rilascio della autorizzazione paesaggistica, nda) ...purchè abbiano istituito la Commissione di cui all'art.8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'art.146 del D.lgs.42/04”*.

Altresi, la normativa in parola definisce la composizione, le funzioni, l'attività, la durata, il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio.

Con deliberazione di Giunta Regionale n.2273 del 24/11/09 sono stati definiti i criteri per la verifica, da parte della Regione, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte dei Comuni.

Il provvedimento regionale ribadisce la necessità in capo ai Comuni di istituire la Commissione locale per il paesaggio, alla duplice condizione che gli stessi assicurino un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica e la separazione delle funzioni in ambito paesaggistico ed edilizio.

All'uopo, si osserva che questa Amministrazione Comunale ha manifestato l'indirizzo di istituire la Commissione Locale per il Paesaggio, al fine di esercitare la delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, cessata alla data del 31/12/09 e transitata in capo alla Regione.

Tale Commissione sarà deputata a rendere parere obbligatorio e vincolante nella fase di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza del responsabile del procedimento.

In merito si evidenzia che le figure professionali presenti all'interno del Settore Urbanistica di questo Comune possono garantire sia un adeguato livello di competenza professionale sia una netta distinzione fra attività di tutela paesaggistica ed attività autorizzatoria in materia urbanistico- edilizia.

Infatti, relativamente a tale ultimo aspetto, saranno operativi differenti responsabili per i due distinti procedimenti, al fine di assicurare una reale ed efficace distinzione di compiti e funzioni.

Per quanto attiene la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, l'art.8 della L.R. 20/09 e ss.mm.ii. e la deliberazione di Giunta Regionale n.2273 del 24/11/09

stabiliscono che i componenti della Commissione, esterni all'ente locale, selezionati in base ad una procedura comparativa, debbano essere in possesso di pluriennale e qualificata esperienza professionale nonché di diploma universitario attinente alle materie previste dalla legge stessa, all'uopo raggruppate, schematicamente, nelle discipline dell'ingegneria e dell'architettura (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni culturali e architettonici, pianificazione del territorio a orientamento ambientale), nonché storico-artistiche (con riferimento ai beni culturali, archeologia, storia del territorio), scienze della terra (con particolare riferimento alla geologia e geomorfologia), biologiche (con riguardo alla botanica ed ecologia), agrarie e forestali.

Giova ricordare che con deliberazione di Giunta Comunale n.193 del 22/12/2009 fu istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Trani, cui fece seguito la nomina del responsabile del procedimento e l'individuazione dei componenti, tuttavia espletata senza l'osservanza delle prescritte procedure di evidenza pubblica e carente delle professionalità richieste dalla normativa regionale di settore. Peraltro la predetta Commissione non si è mai insediata.

Per tali motivazioni si rende in primo luogo necessario procedere alla revoca della già citata deliberazione di Giunta Comunale.

Intanto ai soli fini istruttori si evidenzia che con determinazione dirigenziale n.305 dell'11/12/2012 il Comune di Trani ha proceduto all'indizione di apposito avviso pubblico al fine di individuare i componenti della Commissione nelle figure professionali così come previste dalla normativa regionale, integrate dalla figura dell'Avvocato "specialista in legislazione ambientale, paesaggistica ed urbanistica".

Il predetto avviso è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio ed il sito istituzionale del Comune oltre che trasmesso agli Ordini Professionali interessati.

In base all'avviso pubblico indetto, i componenti della Commissione saranno in carica per anni tre e ciascun membro potrà ripresentare la propria candidatura una sola volta.

Ai componenti viene riconosciuto un compenso pari all'indennità percepita dai Consiglieri Comunali.

Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute n.48 istanze, corredate dai curricula da sottoporre alla valutazione del Sindaco in ottemperanza all'art.4 delle Linee Guida allegate alla delibera di Giunta Comunale n.142 del 12/11/2012.

A seguito della suddetta individuazione da parte del Sindaco, il Dirigente della IV Ripartizione, con Determinazione Dirigenziale n.107 del 19/04/2013 ha provveduto a nominare i componenti della nuova commissione paesaggistica.

Pertanto è necessario procedere alla revoca della deliberazione di Giunta n.193 del 22/12/2009.

Tanto premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, in atti, espresso dal Dirigente della IV Ripartizione, Ing. Claudio Laricchia, in data 02/05/2013, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

Dato atto che si omette il parere di regolarità contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1. La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.**
- 2. REVOCARE – per le motivazioni esposte nella narrativa del presente provvedimento – la deliberazione di Giunta Comunale n.193 del 22/12/09 con la quale fu originariamente istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Trani.**
- 3. DICHIARARE, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, l'immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.**

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Vincenzo Lullo

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 735 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal - 7 MAG. 2013 al 22 MAG 2013 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 7 MAG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

ISTRUTTORE DELEGATO

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 3 MAG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

- 7 MAG. 2013



Il Funzionario delegato

ISTRUTTORE DELEGATO
Rag. Maria Trina